REGOLAMENTO (CEE) N. 2320/79 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1979

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2285/79 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2285/79 ha prorogato, per la campagna 1979/1980, il regime di aiuti per le patate disidratate ; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1144/79 (4), fissando il tenore minimo di proteine che questi prodotti devono avere per poter beneficiare dell'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1528/78 è sostituito dal seguente :

« 3. Il tenore minimo di proteine totali rispetto alla sostanza secca di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1417/78 è fissato, a decorrere dalla campagna 1979/1980, a :

— 8 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;
— 14 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;
— 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 263 del 19. 10. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 143 del 12. 6. 1979, pag. 5.